

condizioni di non rioccupazione di quei lavoratori che sono iscritti presso Casse professionali o Enti privatizzati.

“RIOCCUPATI”

È noto che una parte degli iscritti all'Enpav svolge esclusivamente un'attività di lavoro dipendente. Non si può escludere, pertanto, l'esistenza di alcuni Veterinari “esodati” che potrebbero essere interessati dall'accesso al beneficio della norma di salvaguardia sopra descritta. Per tali categorie di soggetti, l'iscrizione all'Enpav e quindi il versamento della relativa contribuzione rischiano di compromettere la condizione di lavoratore “non rioccupato”? Il punto è importante in quanto, se così fosse, questo non consentirebbe di rientrare nella norma di salvaguardia. La soluzione è lineare e la troviamo nello stesso messaggio dell'Inps. Non può essere considerato “rioccupato” il soggetto iscritto alla Cassa professionale che prevede, pur in assenza di svolgimento effettivo dell'attività professionale, il versamento obbligatorio di una “contribuzione minima” al fine di mantenere l'iscrizione all'albo di appartenenza. E tale è la condizione dei Medici Veterinari iscritti all'Enpav che sono tenuti al pagamento di una contribuzione minima, non legata all'eventuale reddito professionale prodotto, ma dovuta per il solo fatto di essere iscritti all'Albo professionale.

LA SALVAGUARDIA

Per quanto chiarito dall'Inps, quindi, il Veterinario viene incluso nel

beneficio della salvaguardia dai nuovi requisiti pensionistici introdotti dalla Riforma Fornero. Per procedere a una corretta valutazione, le sedi territoriali Inps acquisiranno dai diretti interessati una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale si attesti, da un lato, l'obbligatorietà del versamento di contribuzione minima alla gestione di appartenenza e, dall'altro, la circostanza che la contribuzione effettivamente versata non sia collegata allo svolgimento di alcuna attività lavorativa. La veridicità di quanto attestato nelle dichiarazioni

sarà poi accertata con l'ausilio dell'estratto conto contributivo del casellario degli attivi. Il documento, infatti, prevede nel “quadro A” una colonna con la seguente indicazione “volume d'affari ai fini Iva”. Ebbene, nel caso in cui l'iscritto non svolga alcuna attività professionale, il volume Iva riportato nell'estratto è sempre pari a “zero”, mentre non rileva la dicitura contenuta nella colonna “tipologia rapporto/contribuzione” in considerazione del fatto che in essa viene riportata indistintamente la definizione generica di “libero professionista”. ●

CONTRIBUTO INTEGRATIVO

Il 2% si applica anche sulle prestazioni all'estero

Dal 1° gennaio, i soggetti stabiliti in Italia devono fatturare anche le prestazioni al di fuori del territorio di applicazione della Direttiva Iva.

a cura della Direzione Centro Studi

È una vera e propria rivoluzione copernicana, quella prevista dalle norme del dl «Salva infrazioni» confluite nella Legge

di stabilità, dato che finora queste operazioni erano assolutamente escluse dall'obbligo di emissione della fattura. Tra le modifiche in materia di fatturazione, introdotte per recepire la Direttiva Iva (2010/45/UE), vi sono quelle contenute nel nuovo comma 6-bis aggiunto all'art. 21 del dpr 633/72



(Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) che obbligano i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello stato ad emettere la fattura anche per le seguenti tipologie di operazioni non soggette all'imposta per carenza del requisito della territorialità:

a) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'articolo 10 (attività creditizie, finanziarie ed assicurative) effettuate nei confronti di un committente che è debitore dell'imposta in un altro stato membro dell'Ue, indicando sulla fattura l'annotazione «inversione contabile»;

b) cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell'Ue, indicando sulla fattura l'annotazione «operazione non soggetta».

In caso di inosservanza, si applicherà la sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati.

CESSIONI E PRESTAZIONI

La nuova normativa detta nuove regole relativamente alla fatturazione di operazioni extraterrito-

“Una novità a costo zero per il medico veterinario: il contributo è ripetibile nei confronti del cliente”

riali, ovvero effettuate da soggetti IVA residenti in Italia nei confronti di committenti UE ed extra-UE. Fino al 31 dicembre 2012, pur venendo imposta l'emissione della fattura per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti in altri Paesi UE (non soggette a IVA, ai sensi dell'articolo 7-ter del DPR 633/72), queste venivano escluse dal calcolo del volume d'affari. Inoltre, non venivano incluse nel volume d'affari nemmeno le “cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell'Unione Europea”, in quanto non soggette neppure all'obbligo di fatturazione. Dal 1° gennaio 2013, invece, i soggetti passivi stabiliti in Italia sono tenuti a fatturare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, anche se non sono soggette a IVA in Italia.

IL MEDICO VETERINARIO

Ciò che si deve evidenziare in questa sede è che la modifica in que-

stione non comporta alcun ulteriore costo per il Veterinario. È vero che il professionista Medico Veterinario che effettua una prestazione verso un committente Ue o extra - Ue deve emettere fattura e indicarvi anche la percentuale del contributo integrativo dovuto (2% sul totale fatturato), ma è anche vero che il contributo integrativo è ripetibile nei confronti del richiedente la prestazione (art. 7 del Regolamento di Attuazione allo statuto Enpav). Per le fatture verso committenti esteri, però, sul contributo integrativo non va a gravare l'Iva in quanto vale il principio di accessibilità, con conseguentemente assoggettamento al medesimo trattamento IVA previsto per la prestazione principale. Relativamente alle modalità di dichiarazione all'Ente, nulla cambia. Le istruzioni che accompagnano il Modello 1 Enpav, infatti, indicano sempre il quadro/rigo della dichiarazione fiscale corrispondente che tiene già conto della variazione intervenuta. ●